

Ministero dei trasporti: Conferma nell'incarico di un membro della Commissione esaminatrice compartimentale di Verona per l'espletamento del concorso pubblico a quattromilacinquecento posti di manovale in prova. Pag. 3546

Prefettura di Messina: Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1956. Pag. 3546

Prefettura di Macerata: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata. Pag. 3546

Prefettura di Foggia: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia. Pag. 3546

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 novembre 1956, n. 1719.

Nuova denominazione della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti e approvazione del nuovo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 6 dicembre 1934, n. 2372, con il quale è stato approvato lo statuto della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti riconosciuta giuridicamente col regio decreto 7 novembre 1929, n. 2174;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1952, con il quale il prof. Dino Ponte è stato nominato commissario per la gestione straordinaria della Cassa suddetta, per il periodo di un anno e con l'incarico di presentare per l'approvazione le necessarie modifiche allo statuto della Cassa stessa, entro il predetto termine, prorogato con successivi decreti 21 marzo 1953, 22 marzo 1954, 2 aprile 1955, 24 luglio 1955 e 30 gennaio 1956 sino al 30 giugno 1956;

Vista la deliberazione n. 382 del 9 febbraio 1956, con la quale il suddetto commissario ha provveduto al nuovo statuto della Cassa suddetta e alla modifica della sua denominazione in Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti, riconosciuta giuridicamente con regio decreto 7 novembre 1929, n. 2174, e così denominata con regio decreto 6 dicembre 1934, n. 2372, assume la denominazione di Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti e ne è approvato il nuovo statuto, composto di 25 articoli nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1956

GRONCHI

VIGORELLI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1957

Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 159. — RELLEVA

Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti

Art. 1.

La Cassa nazionale assistenza farmacisti, costituita con regio decreto 6 dicembre 1934, n. 2372, assume la denominazione di Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.

L'Ente ha sede in Roma ed ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2.

L'Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza degli iscritti e dei loro familiari nei limiti e con le modalità di cui al presente statuto.

L'Ente è diviso in due Sezioni, una per l'assistenza e l'altra per la previdenza e provvede all'una e all'altra anche a mezzo di sedi provinciali o regionali.

Art. 3.

Sono iscritti all'Ente tutti i farmacisti iscritti negli albi provinciali.

Essi sono tenuti al pagamento dei contributi a norma di legge.

Art. 4.

Gli Organi dell'Ente sono:

- a) il Consiglio nazionale;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) il presidente;
- e) il vice presidente;
- f) il Collegio dei sindaci.

Art. 5.

Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti degli Ordini provinciali dei farmacisti.

Il Consiglio nazionale:

a) elegge sei membri del Consiglio di amministrazione e quattro del Collegio dei sindaci nel numero di due effettivi e due supplenti a scrutinio segreto.

I sei membri del Consiglio di amministrazione sono eletti dal Consiglio nazionale in numero di tre e tre, scelti tra coloro che saranno designati in numero di sei e sei dalle categorie, rispettivamente, dei titolari e non titolari, con liste che dovranno, a pena di nullità, essere fatte pervenire alla sede dell'Ente con raccomandata e ricevuta di ritorno non oltre il decimo giorno antecedente alla data di convocazione del Consiglio stesso;

b) approva i regolamenti delle due Sezioni nonché il regolamento interno per il funzionamento dell'Ente e le eventuali successive modifiche degli stessi;

c) approva le quote di iscrizione alla Sezione previdenza nonché i conti consuntivi ed i bilanci preventivi;

d) stabilisce i criteri generali ai quali deve uniformarsi l'Amministrazione;

e) delibera la costituzione di sedi provinciali o regionali;

f) delibera sulle modifiche allo statuto;

g) delibera su ogni altra questione deferitagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Le delibere di cui alle lettere b) e c) sono trasmesse per la ratifica al Ministero del lavoro e previdenza sociale.

Art. 6.

Il Consiglio nazionale è convocato almeno una volta l'anno dal presidente dell'Ente, di concerto con il presidente della Federazione, mediante invito inserito nell'avviso di convocazione del Consiglio nazionale della Federazione degli Ordini, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché degli argomenti da trattare.

L'adunanza è valida se intervenga almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ogni intervenuto non potrà avere più di due deleghe.

La delega non è ammessa per l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione.

Ciascun presidente ha diritto ad un voto per ogni 200 iscritti o frazione di 200.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza assoluta dei voti.

Il seggio per le elezioni è formato dal presidente, dai due sanitari più anziani di età e da quello più giovane, presenti